

L' ISTRIA

IV. ANNO.

Sabato 3 Marzo 1849.

N. 10.

Della nuova legge Comunale.

(Continuazione — Vedi num. anteced.)

I Comuni tengono due sedute ordinarie nelle quali si devono discutere tutti gli affari; sedute straordinarie possono essere convocate dal Borgomastro, o da lui sopra domanda scritta di un terzo dei deputati.

I Consigli dei circondari si radunano almeno una volta l'anno, a chiamata del capo; però hanno luogo sedute straordinarie per urgenza d'affari, a domanda scritta d'un terzo dei deputati, o per ordine dell'autorità distrettuale. Le sedute sono pubbliche.

I Consigli di distretto si radunano regolarmente due volte l'anno, però anche a sedute straordinarie nei casi sopradetti, o per ordine del Presidente del circolo. Le sedute sono pubbliche.

Anche le sedute della Rappresentanza circolare sono pubbliche.

Le città capitali di provincia o di circolo avranno per legge provinciale, propri statuti; altre città di maggior conto potranno chiederli.

Ed a chiusa (dacchè abbiamo preferito l'ordine inverso) diremo le massime cardinali che stanno in fronte al progetto di legge.

La base di stato libero, si è il libero comune.

Le attribuzioni dei comuni, altre sono proprie, altre delegate.

Le proprie comprendono quanto prossimamente tocca l'interesse dei comuni, e può compiutamente eseguirsi entro i confini del comune.

Le limitazioni richieste soltanto dal benessere generale vengono fissate dalla legge.

Le attribuzioni delegate comprendono la trattazione di determinati affari pubblici, che dallo Stato si assegnano ai comuni in via di delegazione.

L'amministrazione delle cose che cadono nelle attribuzioni proprie dei comuni, spetta al comune medesimo, il quale si pronuncia mediante la maggioranza dei suoi rappresentanti.

Per le attribuzioni proprie dei comuni, il Capo del comune è l'organo esecutivo.

Noi salutiamo questa prima legge (se otterrà sanzione dall'Imperatore) siccome quella che getta le basi, e fissa gli elementi per ricostruire l'Impero nelle nuove

forme; in questa legge tenteremo di leggere i principj cardinali, e francamente diremo l'opinione nostra.

E prima di tutto diremo come alcune disposizioni non sono già di costituzione municipale, sibbene di legge generale da osservarsi in tutti i comuni dell'impero, anche nelle città che avranno peculiare costituzione; siccome è per esempio le condizioni personali politiche, le quali non possono essere diverse nei differenti comuni, senza portare quella incertezza nel diritto, che appunto i tempi moderni vogliono togliere, e che è necessità venga tolta se si voglia fare dell'Impero un corpo solo sociale, anzichè una cucitura di regni, di duchee, di provincie, di città libere, di comuni europee o mondiali in questa vecchia parte del mondo, la quale non può paragonarsi alle incipienti società del nuovo mondo.

Cominciano invero e le città e gli stati coll'assemblare quanta gente può venire insieme, e così ebbe cominciamento l'antica Roma, ma quei modi che servono a creare, non sono poi i modi di conservare, e di crescere, così nell'ordine fisico come nell'ordine morale; e sebbene questa verità può trascurarsi da chi non vede nelle politiche società che un assemblamento di corpi umani, perchè non v'ha mai posto mente all'indole dei corpi politici, o non crede affatto alla necessità od alla convenienza di politici ordinamenti, o vi trova impedimento al proprio intendimento; pure questa verità non può sconoscersi da chi è chiamato a governare la famiglia politica od a darvi leggi, il parlamento costituente esige la qualità di austriaco per l'esercizio dei diritti politici, fra cui anche il portare l'armi per la patria; ammetteva un'eccezione per l'armata, discorde in ciò dalle massime dell'antica Roma, la quale non concedeva l'armi se non a chi avesse pienezza di diritti politici; nè vi portò alterazione se non quando il portare delle armi venne mestiere.

La legge Comunale assolutamente esclude dai Comuni chi non è austriaco; però la qualità di austriaco non è ancora sufficiente ad essere della famiglia comunale; perchè esige un modo di aggregazione, o per accettazione, o per domicilio, o per eredità di realtà, o per esercizio di arti e mestieri.

Secondo la legge vi sarebbero tre classi di abitanti: cittadini, comunisti, forestieri; divisione che è tuttora in vigore a Trieste secondo la legge dimenticata e negletta, secondo le leggi romane = *Cives*, *Incolae*, *Peregrini*, con diversità di diritti. Imperciocchè i cittadini avrebbero il voto attivo e passivo alla rappresentanza ed alle cariche, i comunisti avrebbero il voto pas-

sivo, il voto attivo sarebbe soltanto di alcune classi dei comunisti; e vi sarebbe differenza anche in ciò che il comunista non può esserlo che di un solo comune, e questa sua condizione è essenzialmente vincolata al domicilio, laddove il cittadino può esserlo di più comuni (cosa che altrimenti sembrerebbe strana al pari di quella di essere cittadino di due stati differenti e che fu argomento di tante dubbiezze a tempi addietro) e non avendo domicilio nel comune del quale è membro, non sottostà che ai pesi reali soltanto, senza che questa diminuzione nei carichi, porti una diminuzione nei diritti, sebbene nei comuni gli aggravi maggiori sieno appunto gli incidentali ed i personali, di assai maggiori che non le imposizioni reali.

I forestieri non hanno altro diritto che a protezione di polizia per le persone e per le sostanze.

E questa formazione del comune escludendo onninamente i forestieri (la quale voce non solo comprende gli esteri, ma altresì gli austriaci non appartenenti al comune) fa che il novello *comune* austriaco somigli a un corpo chiuso, al quale si appartenga per patto espresso o tacito; ben diverso dall'idea di comune dei tempi moderni (intendiamo da oltre 50 anni a questa parte) dal quale gli esteri sono bensì esclusi, ma al quale appartengono tutti i cittadini dello stato medesimo; e vi esercitano i diritti attivi da un anno o meno dal dì di loro primo ingresso. Mentre i comuni moderni hanno per base il principio fisiocratico, che cioè la terra dia base al comune, mediante tutti i cittadini che vi si trovano sopra; il novello comune austriaco ha per base il patto; la terra è accidente, tanto è vero che contro la massima di tutti i tempi, e di tutti i luoghi, è lecito ai comuni lo smembrarsi, l'abbinarsi, il fondersi, fossero anche di due distretti, di due circoli, di due provincie diverse; mentre la territorialità fu in ogni tempo considerata tanto essenziale che al solo principe fu riservato il diritto di fissare l'agro dei comuni, di abbinarli, di dividerli.

Il novello comune austriaco ammette i cittadini onorari, non già come finora fu praticato fra noi da secoli, per *onorare* nel modo migliore qualche persona, siccome avvenne dell'attuale nostro Governatore; ma con dispensa di versare quella tale somma che sarebbe il prezzo di aggregazione. Questi cittadini *onorari* del novello comune ci ricorda come nei Comuni romani si esigesse una tassa dal nuovo aggregato (di 200 talleri) la quale veniva detta HONORARIA; ed insigne lapida del nostro Museo, che fra breve pubblicheremo, ne parla, dicendo che si esigeva doppia da certa qualità di territoriali. Gli *onorari* moderni sarebbero quelli che vengono dispensati dal versare l'onorario di aggregazione al comune.

(sarà continuato)

Antichità.

Al Dr. Pietro Kandler

Sebbene la storia della Stiria, che il dottissimo professor Muchar va pubblicando, sia mia frequente lettura

e prediletta a motivo delle antiche relazioni di provincia, la importantissima iscrizione recuperata in Pettau di quel cotale C. Cornelio Ductor C. V. T. P. Mission. Agr. m'era passata inosservata. Voi all'invece, guidato da quel tatto che vi è proprio e dall'occhio vostro essertissimo, leggendo in quelle quattro sigle una *Colonia Ulpia Trajana Poetovium*, scopriste terreno, e colla elucubrazione a me indirizzata non soltanto rendete certezza ciò ch'era sospetto, essere stato Poetovium *veramente colonia*, ma di più colonia condotta ed appellata da Ulpio Traiano.

Anche questa volta, amico carissimo, io posso confermare irrefragabilmente la verità delle vostre perspicaci induzioni a mezzo di documento venerando scolpito su marmo, e recuperato pochi anni or sono sul campo precipuo di quelle gesta traiane, onde Petovio *colonia* non è che un corollario. Il generale valacco Mavro, fuggiti i Turchi da Tumul (1827), vi trovò una colonna onoraria con analoga iscrizione che trasportò in Bukarest dove oggidì si conserva, e che ivi fu pubblicata nel 1846 da A. Treb. Lauriani profess. di filosofia in quel collegio nazionale.

Eccovi la iscrizione:

IVL · CAPITONI · C · P · P · ILLYRICI
TR · T · OMNIB · HONORIB · AB · ORD
COL · FL · SIRMIAIVM · HONORATO · ET
SENTENTIAE · DICVNDAE · ITEM · SACERDOTALIB
AB · ORDINE · COL · VLP · OESC · ET · STATVAM · AERE · CO
DECRETIS · IAM · PRIDEM · AB · EODEM · ORDINE
ORNAMENTIS · IIVIRAL · ITEM · DECVRIONA
LIB · ORNAMENTIS · HONORATO · AB · ORDINIB
COLONIA · R · VLP · POETOVIONENSIS
EX · PANNONIA · SVPERIORE · VLP · RATIAR
EX · MOESIA · SVPERIORE · TRAIANAE · SARMI
ZEGETHVSSENSIVM · EX · DACIA · SVPERIORE
ITEM · IIVIRALIB · AB · ORDINE · MVNICIPII
ROMVLENSIVM · BVLEVTAE · CIVITATIS
PONTICAE · TOMITANORVM · PATRONO
AVG · COL · VLP · OESC ·
ORDO · COL · VLP · OESC · STATVAM · AERE
COLLATO · CVM · ORNAMENTIS · SACER
DOTALIB · EX · DECRETO · ET · ORNAMENT
IIVIRAL · IAM · PRIDEM · HONORATO
OB · EIVS · ERGA · SEMERITA · HONORE
CONTENTVS · IMPENDIVM · REMESIT
L · D · D · D

Eccovi, egregio amico, *Petovio Colonia Ulpia della Pannonia superiore* in sasso di que' tempi e di que' luoghi, il quale altre colonie e municipi vien pur nominando che toccherò di volo.

La colonia *Flavia Sirmiatium* sulla sinistra sponda della Sava è nella odierna Slavonia ove Mitrovitz, città della ricca di romane iscrizioni, di monumenti, di marmi, che continuamente si va dissotterrando.

La colonia *Ulpia Oescente* fu sulla sponda sinistra dell'Isker, forse dove oggidì sta Orechovilza nella Bulgaria; la colonia *Ulpia Ratiaria* della Mesia superiore (una delle quattro fabbriche d'armi dell'antico Illirio) sulla destra riva danubiana corrisponde all'odierno *Arziar* poco lungi da Vidino; e la *Trajana Sarmizegetusa* della Dacia superiore fu presso il fiume Aluta ovvero Alt dove oggi Gradushtje (Varhely) di Transilvania. Il municipio di Romula nella Dacia meridionale è l'odierno Campolungo di Valacchia, la *Civitas Buleutae Ponticae Tomitanonum* è Kuistendgj sul Ponto.

Della colonia *Trajana Augusta dacica Sarmizegethusa* abbiamo memorie su marmo; nonchè di una *Trajana Augusta Dacica Savana*; l'epiteto di *Trajana* dopo *Ulpia* ora vi si legge, talvolta vi viene taciuto; la *Ulpia Trajana* di Transilvania figura eziandio su qualche medaglia del tempo di Traiano.

Mi è personaggio sconosciuto quel Giulio Capitone messo là così secco secco senza pronome; da voi attendo rettificazioni o notizie.

Difettando la iscrizione di note croniche, e non avendo veduto il marmo, non potrei precisare la età sua; la considerazione però che tante colonie traiane andassero a gara per onorare questo Capitone, fa sospettare ragionevolmente ch'egli visse al tempo di quell'imperante, che ne godesse il favore, e le onorificenze usate al protetto, tendessero a cattivarsi la benevolenza dell'augusto suo protettore.

Ad ogni modo la vostra lezione della lapida registrata dal Muchar è giustificata e comprovata dalla leggenda che vi venni riferendo. La legione II adiutrice fu coscritta da Vespasiano nella Pannonia inferiore, non vi so dire se accompagnasse Traiano nella spedizione Dacica, ma quasi lo crederei perchè non mi venne fatto di trovarla in altri luoghi; nel 193 di Cristo era certamente a Carnunto con Settimo Severo; del 228 al confine pannonico danubiano; e facendo sempre parte delle legioni che costituivano l'esercito illirico sembra aver preso parte a tutte quelle imprese; ma neppur io, mio buon amico, ho a mano il Borghesi; vi dò quanto posso.

Ho veduto pur con piacere la seconda iscrizione che a me indirizzate, di quel L. Giulio Massimo *Triararca* della *Classe Flavia Pannonica*. Leggo Flavia con voi; non perchè la ritenga una delle 3 flotte Norico-Pannoniche che avevano altri nomi; ma perchè Domiziano avea condotto in Pannonia molti veterani della classe Flavia Mesica esentandoli dal militare servizio e donando loro terreni.

Del nostro Calpetano Ranzio *Console* o *Consolare*, e d'altro cui allude il gentilissimo vostro scritto, vi chiacchererò altra volta; ricevete infrattanto i miei sinceri ringraziamenti pella generosa comunicazione del *lapidario* triestino da voi raccolto con amore pari alla dottrina; lo serberò presso di me ancora qualche giorno per farne tesoro, e per poter meno male seguir le orme

vostre in quegli studi che, al dir di Cicerone, nudriscono la giovinezza, sollazzano la vecchiezza, adornano i lieti stati, arrecano rifugio e conforto negli avversi; dilettono in casa, non impediscono fuori; pernottano con noi, viaggiano, villeggiano.

Addio.

COSTANTINO CUMANO.

Il diritto di Caccia nel Comune di Trieste.

Il diritto di cacciare sui fondi altrui sublimato fino al punto di farne un diritto di regalia, spettante sopra un intero distretto o sopra una provincia o al barone od al principe; destò in tutti i tempi grandissimi reclami da parte dei proprietari dei fondi, i quali lo riguardarono non soltanto come una restrizione dei diritti civili di proprietà privata, ma perfino come grandissimo pregiudizio all'agricoltura.

Il singolare di questa provincia si è che mentre in alcune parti, il sistema baronale non ebbe mai vita, cioè a dire nelle municipalità, mentre su quelle terre che erano baronali, questo sistema andava sempre più diradandosi; mentre il governo fra il 1805 ed il 1814, tolse affatto ogni traccia di feudalità, mentre gran parte di Europa tendeva a toglierla, in questa provincia all'invece si introducesse un sistema che mai era in pria, e lo si introducesse con nodi che non sembrano i migliori ad acquistare diritti. Imperciocchè quelli che postergata ogni legge, col solo fatto si impadronirono del diritto baronale di Caccia in qualche territorio od agro, l'ebbero poi consacrato da legge successiva; quelli che rispettando la legge non scesero a vie di fatto, non vennero poi ascoltati, il loro precedente diritto si ritenne confiscato a pro della Finanza, la quale postasi in luogo dei baroni, considerò la caccia come diritto da sé, di pertinenza del tesoro indipendentemente affatto dalla proprietà delle terre sulle quali cacciare; non già come diritto di buon governo dell'agricoltura, ma come provvedimento di danaro, poichè l'esercizio della caccia si vendeva all'asta a chi dava di più, escluse pochissime persone, e fra queste gli Ebrei, perchè fra le restrizioni nei diritti di questi, fu anche l'andare alla caccia, ed il comperare polvere da sparo.

Trieste seppe a lungo mantenere la sua condizione di municipalità perfetta, con diritti di provincia, ed a lungo tenne gli antichi ordinamenti nella propria legislazione. Di che daremo un saggio nella legge sulla caccia emanata da Maria Teresa. Fino a questo tempo la caccia su terreni privati non si riteneva mai separata dal diritto di proprietà; nelle boscaglie e sui fondi comunali si riteneva di ragione del comune, ed il comune ne lasciava l'uso ai privati (non però ad ogni classe di persone) eccettuati alcuni tempi dell'anno. La caccia delle lepri doveva farsi con bastoni, affinchè i giovani ne avessero esercizio del corpo, ed attitudine alla guerra.

Maria Teresa diede legge nel 1769 divenuta oggidì rarissima. La diamo nell'intero testo, siccome monumento pregievole di patria legislazione.

NOI PRESIDENTE E CONSIGLIERI DELLA CESAREO

REGIA INTENDENZA COMMERCIALE DI TUTTO IL LITORALE
AUSTRIACO,*Annunciamo a tutti e ciascheduno la nostra
propensione ed ogni bene.*

Abbenchè Sua Sacra Cesarea Reale Apostolica Maestà abbia conosciuto, non essere tale questo territorio, che possa in esso stabilirsi, siccome in parecchie altre parti de' regni Suoi, una Caccia riservata, e perchè dispone altrimenti la lettera di quegli statuti, ai quali dalla medesima non fu sin or derogato, e perchè finalmente, qualora vi fosse, o potesse crescere copia del selvaggiume, richiederebbe anzi questa, che la sua materna sollecitudine, intenta sempre a proteggere ed animare l'industria, si opponesse provvidamente alla soverchia propagazione degli animali selvatici, che riguardati esser possono siccome nocivi, ed incomodi alla coltura de' terreni, da cui nello stato civile, e principalmente dove abbonda il popolo, e scarseggiano le vettovaglie, precisamente dipende la sussistenza dell'uomo: ciò non per tanto avendo altresì la Sovrana Augustissima con suo rincrescimento riconosciuto, che una illimitata libertà d'esercitar la caccia sia degenerata in abuso, dissolutezza, ed infingardagine, per ovviare ad incongruenze, che esigono riforma, si è degnata spiegare su tal proposito la Sua Sovrana intenzione, ordinando che per l'avvenire si osservino i seguenti punti.

I. Sarà lecito a ciascheduno così di scacciare, come di predare ogni specie di selvaggiume, volatile o quadrupede, al corso ed al volo, sia collo schioppo, o coi cani, sia colle reti, ovver colle pannie, in tutta l'estensione del proprio fondo; nulla potendo permettersi di più consentaneo al naturale diritto di un possessore.

II. Sarà proibito ad ogni genere di persone, sotto le infrascritte pene, d'introdursi con animo ed atto di cacciare, non solamente ne' luoghi chiusi d'altrui pertinenza, ma eziandio nelle altrui vigne, e terre coltivate; queste e quelli rimaner dovendo di privativo comodo ed uso de' rispettivi loro proprietari soltanto.

III. Potrà esercitar liberamente, ed in qualsivoglia modo la caccia ne' campi aperti, e non coltivati, comunali, ed a qualunque possessore spettanti, chi sarà munito di espressa licenza di questo Magistrato pubblico della città.

IV. Una tale licenza, la quale non verrà mai accordata che per cacciare ne' campi aperti, e segnatamente a coloro che non possono quindi abusarne, non solo sarà limitata, e ristretta alla sola persona dell'impeetrante, ma dovrà per la sua validità essere rinnovata ad ogni anno.

V. Per ottenere la medesima dovrà contribuirsi in denaro effettivo ogni volta, rispetto alla caccia collo schioppo firini due, e rispetto all'uccellazione un fiorino. Tributo che dovrà convertirsi al mantenimento dei custodi destinati a vegliar sotto gli ordini del Magistra-

to, e dovunque lo esiga il bisogno all'esecuzione del presente editto.

VI. E quantunque non sia da presumersi, che nessun possessore voglia praticar il diritto proprio in detrimento del suo terreno, e de' così detti frutti pendenti; resta proibito nulladimeno sotto le infrascritte pene tanto a proprietari, quanto ad ogni altra persona di qualunque grado, e condizione esser possa, munita eziandio della testè indicata licenza, di cacciare, od uccellare, sotto verun pretesto, dal primo giorno di febbraio fino a tutto il 23 del mese di giugno.

VII. Acciocchè l'editto presente sortita in qualunque tempo il suo pieno effetto, resta stabilito ad universale notizia, che chiunque ardirà d'introdursi con animo di cacciare, od uccellare nelle altrui vigne, o terre lavorate, o ne' luoghi chiusi d'altrui pertinenza, senza l'espresso consenso del proprietario, e chiunque ardirà esercitare la caccia, o l'uccellazione negli altrui campi aperti non premunito della sovramenzionata Magistrale licenza, incorrerà, oltre la confiscazione così degli arnesi, che delle prede, nella pena pecuniaria di venti cinque fiorini, non meno che in altre arbitrarie, secondo la qualità personale de' trasgressori, le circostanze del caso, l'entità del delitto, e la recidiva.

VIII. Alle denunce de' custodi, o guardiani, sarà prestata credenza, qualunque volta provato non venga dagli accusati legalmente in contrario.

IX. E siccome questo provvido sistema altro non ha per oggetto, che di mantenere i proprietari de' fondi nel loro naturale diritto, d'impedir i furti possibili, e di salvar i prodotti di questi terreni da que' sensibili danni, che potrebbero lor cagionare tanto gli animali selvatici, quanto una illimitata universal libertà, mascherata sotto il color della caccia; così resta dichiarato, che chiunque inferirà pregiudizio agli altrui prodotti, o commetterà azione contraria a questi salutari principj, non solo dovrà subir le predette pene, ma verrà rigorosamente obbligato al risarcimento di qualunque contingibile danno.

Che è, quanto notificiamo a tutti come sopra mediante il presente editto da stamparsi, essere pubblicato, e star affisso more, et loco solito per direzione di ogni uno.

Franc. Sav. L. B. de Königsbrunn.
Giovanni Signore de Schärffenberg.
Francesco Barone de Lopresti.
Pasquale de Ricci.
Alessandro de Schell.

(L. S.)

Per Supremam Caes. Reg. Intendentiam
Commerc. Univ. Lit. Austriaci Trieste
a' di 7 di gennaio 1769.

Giuseppe Marino Voxilla de
Wistenau Seg.